SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 48/2019

UDIENZA DEL

27/05/2019 ore 11:30

N° 357

PRONUNCIATA IL: 27 MAG. 2019

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24 GIU. 2019

Il Segretario

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **PESCARA** SEZIONE **1**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	SCIME'	LUIGI	Presidente
☐	PAPA	ROBERTA PIA RITA	Relatore
☐	DEL ROSARIO	ETTORE	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 48/2019
  depositato il 24/01/2019

- avverso DINIEGO RIMBORSO n° 000 DAL 2014 AL 2018 IRPEF-ALTRO
  contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PESCARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

Svolgimento in fatto e in diritto

Il ricorrente, in sede di ricorso, chiariva di essere un ex dipendente e di percepire una pensione integrativa erogata da un apposito fondo esistente presso e qualificato come fondo integrativo. Tale pensione integrativa veniva cumulata con il trattamento pensionistico ordinario erogato dall'INPS e sottoposta a tassazione ordinaria in ragione dell' 87 ,50% del suo ammontare.

La parte riteneva, invece, che il trattamento pensionistico integrativo dovesse essere tassato separatamente sulla base dei criteri previsti dall'art. 11 n. 6 del decreto legislativo n. 252/2005.

Il ricorrente pertanto aveva formulato richiesta di rimborso delle somme trattenute a titolo di Irpef dal sostituto di imposta. Sull'istanza si era formato il silenzio rifiuto da parte dell'agenzia delle entrate

Il ricorrente impugnava il silenzio rifiuto ritenendo che l'appartenenza del fondo integrativo Inail ai fondi complementari esistenti alla data del 10 gennaio 2007 dovesse godere del dettato dell'art. 11 co 6 del D.lvo n. 252/2005. Evidenziava come l'Amministrazione finanziaria, convenuta in numerosi giudizi promossi dagli iscritti ai fondi interni al fine di ottenere la suddetta tassazione di favore, aveva negato l'applicabilità della norma in quanto si trattava di fondi istituti prima della entrata in vigore del D.lvo d n. 124/1993 e, quindi come tali non potevano rivestire la qualità di " fondi complementari". La parte rileva come la tesi dell'AF era stato smentito dalla Giurisprudenza di Legittimità che invece aveva riconosciuto la natura complementare dei fondi in questione (Corte di Cassazione sent 10842/2005, n. 11463/2005, n. 12351/2005, n. 13095/2005), tanto che l'Agenzia delle Entrate, aveva abbandonando la precedente posizione e si era adeguata all'orientamento giurisprudenziale riconoscendo, con la Circolare n. 25 del 26 giugno 2006, la natura complementare dei fondi in questione. Il Ricorrente, di conseguenza sulla base dell'orientamento giurisprudenziale di vertice e della prassi amministrativa adeguativa, riteneva applicabile la norma di cui all'art. 11 co 6 del D.lvo n. 252/2005, chiedendo che l'Agenzia delle Entrate di Pescara fosse condannata a rimborsare la somma richiesta.

Nel costituirsi in giudizio l'Ufficio chiedeva il rigetto del ricorso. Evidenziando come la tassazione originaria applicata dal sostituto d'imposta (INPS) alle somme erogate dall' a titolo di pensione integrativa era corretta in base alle norme vigenti in materia. Sosteneva, infatti, che le somme corrisposte dal Fondo pensione dell 'Inail a titolo di previdenza integrativa, andavano assoggettate tassazione dell'87,5% degli importi. L'ufficio sosteneva che a queste conclusioni giungeva anche la risoluzione n. 285/E dell'11 ottobre 2007, sulla base della quale le pensioni integrative liquidate fruivano per il loro intero ammontare, inclusa la parte relativa all'indennità, della determinazione agevolata della base imponibile nella misura ridotta dell'87,50%. Tra queste erogazioni rientravano anche quelle dei fondi costituiti presso gli istituti parastatali, tra cui Inps e Inail, come più volte specificato dall'orientamento della Corte di Cassazione, a cui l'Amministrazione finanziaria si era uniformata con la circolare 25/2006 e la risoluzione 90/2006. L'Agenzia sosteneva che L' nel corso degli anni aveva chiarito, con diversi documenti di prassi (circolari 4/1984 e 326/1997, risoluzione 304/2002), che tali somme, concorrendo a formare il reddito di lavoro dipendente o di pensione, sono assoggettate a Irpef, subendo lo stesso trattamento

fiscale di tutte le altre somme liquidate come previdenza integrativa, ovvero una tassazione sull'87,50% degli importi erogati. L'ufficio inoltre sosteneva che la richiesta di parte che invocava l'applicazione dell' agevolazione contenuta nell'art. 11 c. 6, del D.Lgs. 252/2005, non era accoglibile, ai sensi del successivo art. 23, comma 6 dello stesso decreto per cui la normativa applicabile ai casi di specie (fondi costituiti presso gli istituti parastatali tra cui Inps e Inail) era quella previgente, cioè la tassazione applicata dal sostituto d'imposta calcolata sull'imponibile dell'87,50%. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso. La parte depositava memorie di replica nelle quali contestava le affermazioni dell'ufficio e ribadiva l'infondatezza del diniego

******

Occorre premettere come la tassazione agevolata delle pensioni erogate dai fondi integrativi, ivi compreso quello gestito dall' , è stata oggetto di intervento normifilattico da parte della Corte di Cassazione. L'oggetto della decisione posta all'attenzione della Corte era legata alla verifica giurisprudenziale dell'applicazione ai suddetti trattamenti pensionistici del dettato normativo contenuto nel D.lvo 124/93, poiché detti fondi erano stati istituiti prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo e, non quello della provenienza dei titoli da una pubblica amministrazione o meno, con possibilità quindi di applicare anche a tali fondi la specifica tassazione prevista dal decreto stesso, come modificata e integrata successivamente dalla L. n. 335/1995 art 11 e poi dal D.Lvo n. 47/00 art 10 sino a giungere alle modifiche ed integrazioni formalizzate nel TUIR .

L'assoggettamento di tali erogazioni pensionistiche alla tassazione fiscale prevista dalle norme richiamate, fu sancito dalla Cassazione e recepito dalla stessa Agenzia delle Entrate nella circolare n. 25/06, con cui l' modificò la sua precedente posizione contenuta nella risoluzione n. 295/E/2002, adeguandosi appunto all'orientamento consolidato della Suprema Corte riconoscendo la legittimità dell'assoggettamento delle erogazioni pensionistiche in parola a tassazione nella misura agevolata, con conseguente accoglimento delle richieste di rimborso avanzate dai contribuenti, che chiedevano che il sostituto d'imposta si adeguasse, in sede di erogazione dei trattamenti pensionistici, all'orientamento giurisprudenziale.

L'Agenzia in detta circolare ha chiarito anche alcuni motivi posti a fondamento dell'indirizzo giurisprudenziale di Cassazione (n. 10842/05; n. 12356/05; n 24961/10; n. 24577/10) il primo motivo era legato alla costatazione da parte delle Suprema Corte che "le norme contenute nel decreto legislativo 124/1993 fanno riferimento a tutte le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge di delega n. 421/1992, nessuna esclusa" e quindi "l'ambito di applicazione concerne tutte le forme di previdenza preordinate all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio". Altro motivo a fondamento dell'indirizzo giurisprudenziale evidenziato nella circolare era legato al fatto che la Cassazione aveva rilevato come dalla speciale disciplina fiscale "non può essere escluso per la sola ragione della trasformazione delle preesistenti forme pensionistiche integrative in nuovo modello di trattamento pensionistico complementare" (Cassazione 17 giugno 2005, n. 13095).

Appare pacifico, quindi che la prassi amministrativa, sulla base del consolidato indirizzo della Corte di Cassazione, abbia riconosciuto portata generale alla norma sulla tassazione fiscale della rendita

complementare, di cui al decreto legislativo 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, senza distinzione temporale tra le forme pensionistiche complementari.

Successivamente il legislatore con la Legge delega n. 243/2004 ha rimesso al Governo in materia di previdenza complementare il compito di "sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari art 1, co 1, lett c), dettandogli nel successivo c. 2, lett i) i principi e criteri direttivi per ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare, delega attuata con l'art 11, co 6, in cui il legislatore ha stabilito le nuove aliquote di tassazione a far data dall'1/1/2007 sulle prestazioni pensionistiche complementari "comunque erogate". L' art 11 co 6 del D.lvo n. 252/2005 testualmente recita "Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR. e successive modificazioni, se determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con il limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali".

Dal dettato normativo risulta chiaro l'ambito, soggettivo e oggettivo della sua applicazione non risultando alcuna esclusione rispetto alla pregressa normativa, pertanto considerato che la stessa Agenzia delle Entrate oltre che nella circolare richiamata, anche nella risoluzione 285/07 in risposta ad un interpello dell'Inail, ha riconosciuto l'applicazione della tassazione di favore di cui all'art 52, co 1, lettera d) del TUIR ovvero l'applicabilità della imponibile ridotta del'87,50%, considerato che il regime di tassazione di cui all'art 11 co 6, del D. lvo n. 252/2005 rappresenta un intervento modificativo della precedente base imponibile, appare evidente che il diniego al rimborso opposto dall'agenzia sia privo di fondamento

Ne appare fondato il richiamo operato dall'agenzia al dettato dell'art 23, co 6, Dlvo 252/05 sia perché esso non è stato mai adottato sia perché si riferiva ad aspetti diversi dalla tassazione sulle prestazioni pensionistiche in essere, infatti l'art 23 prevede che " Fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa". Orbene l' art 1 c. 2 lett p del Dlvo 252/05 richiamato dall'art 23 citato disciplina il posticipo dei pensionamenti. La norma testualmente recita " applicare i principi e i criteri direttivi di cui al comma 1 e al presente comma e le disposizioni relative agli incentivi al posticipo del pensionamento di cui ai commi da 12 a 17, con le necessarie armonizzazioni, al rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, tenendo conto delle specificità dei singoli settori e dell'interesse pubblico connesso all'organizzazione del lavoro e all'esigenza di efficienza dell'apparato amministrativo pubblico"

L'art 1 co 2 lett p, richiamato dall'art 23, quindi aveva come finalità l'armonizzazione tra incentivi al posticipo pensionistico e rapporti di lavoro e tale armonizzazione è avvenuta nel tempo attraverso la contrattazione collettiva nazionale di lavoro, a cominciare dai rinnovi contrattuali stipulati dal 2003

Di conseguenza il richiamo a detta norma operata dall'Agenzia nelle memorie appare infondata, poiché come chiarito l'art 23 co 6 Dlvo 252/05 richiama l'art 1 co.2 lett p L 243/04 il quale si occupa del posticipo pensionistico dei lavoratori ancora in servizio, mentre l'art 1 co.2 lett i) si riferisce alla tassazione delle pensioni complementari

In conclusione poiché il legislatore con la lett i) dell'art 1 co. 2 più volte citata ha ridefinito la disciplina fiscale della previdenza complementare introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, nel quale ricade anche la contribuzione inail per i motivi esaminato, il diniego non appare fondato .

Il ricorso va accolto. Vengono compensate le spese di giudizio stante la particolarità del caso trattato

PQM

Accoglie il ricorso . Spese compensate. Cosi deciso il 27.05.2019

Il Relatore — Il Presidente

D.ssa Papa Roberta Pia Rita — Dr Luigi Scimè